

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. L'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, in forma abbreviata ASSOLAVORO, ha durata illimitata e la propria sede legale in Roma.

ART. 2 – Scopi e attività

1. L'Associazione rappresenta, tutela e promuove, in modo unitario, organico e strategico, gli interessi dei Soci nell'ambito del mercato del lavoro, nazionale ed internazionale, ponendosi come punto di riferimento imprescindibile nell'ambito delle attività connesse, in particolare, alla somministrazione di lavoro, alle politiche attive del lavoro, alla formazione professionale, alla ricerca e selezione del personale, allo sviluppo delle risorse, alla ricollocazione e all'*outplacement*.

2. In tale ambito gli scopi dell'Associazione sono:

a) associare tutte le Agenzie per il Lavoro che abbiano sede legale in Italia, autorizzate all'esercizio della somministrazione ed iscritte all'Albo Nazionale tenuto presso ANPAL o altra Autorità in futuro preposta, ai sensi della normativa vigente;

b) svolgere le seguenti attività:

- I. rappresentare e tutelare gli interessi dei Soci innanzi a tutti i soggetti, pubblici e privati, al fine di favorire l'evoluzione culturale, economica e produttiva del settore, nell'interesse generale del sistema economico nazionale;
- II. rappresentare e tutelare gli interessi dei Soci in ambito politico-sociale nazionale e internazionale;
- III. curare i rapporti con gli organi di informazione nell'interesse dei Soci, anche al fine di promuovere il settore rappresentato attraverso campagne di comunicazione a mezzo stampa, media ed i social web;
- IV. rappresentare e tutelare gli interessi dei Soci in ambito sindacale, anche mediante la stipula del contratto collettivo di settore;
- V. rappresentare e tutelare gli interessi collettivi e diffusi dei Soci in ambito giudiziario, nel rispetto della normativa vigente, anche in relazione a violazioni della normativa di settore ed a tutela della *reputation* delle Agenzie per il Lavoro;
- VI. prestare consulenza ai Soci nell'ambito di tutte le materie ricomprese negli scopi associativi;
- VII. organizzare, direttamente o indirettamente, convegni, manifestazioni, ricerche e studi, dibattiti ed altre iniziative di rilevanza esterna su temi di generale interesse del settore;
- VIII. raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati riguardanti le condizioni e le attività dei Soci, il mercato del lavoro e il settore della somministrazione di lavoro, promuovendo all'uopo anche la necessaria informativa;
- IX. promuovere ed organizzare attività ausiliarie per i Soci, ivi comprese attività di informazione, formazione e perfezionamento professionale, anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e *partnership* con Enti esterni e professionisti;
- X. elaborare e promuovere documenti, analisi, studi e ricerche sui temi relativi al mercato del lavoro.

3. L'Associazione orienta ed ispira la propria organizzazione e le modalità di funzionamento ad un Codice deontologico che costituisce parte integrante del presente atto; impegna i Soci alla sua osservanza.

4. L'Associazione non ha fini di lucro; può tuttavia promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi e, anche a tal fine, costituire società di servizi e detenerne le partecipazioni.

5. L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo piena autonomia; può aderire ad altre Associazioni o Enti purché lo Statuto ed il Codice deontologico non siano in contrasto con le previsioni del presente atto.

TITOLO II – SOCI

ART. 3 – Perimetro della rappresentanza

1. Possono aderire all'Associazione solamente le Agenzie per il Lavoro che abbiano sede legale in Italia e che siano iscritte alle sezioni a) e b) dell'Albo Nazionale delle Agenzie per il Lavoro di cui all'art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003 e ss.mm.
2. Non possono aderire all'Associazione: soggetti che siano contestualmente associati ad altre Associazioni di Agenzie per il Lavoro; soggetti facenti parte di un gruppo di imprese nel quale siano presenti soggetti associati ad altre Associazioni di Agenzie per il Lavoro.
3. Tutti gli Associati, come sopra descritti, vengono iscritti nel Libro dei Soci.

ART. 4 – Ammissione e durata

1. La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante della Società, deve essere compilata sugli appositi moduli predisposti dall'Associazione e corredata della documentazione utile a comprovare la sussistenza dei requisiti per l'adesione all'Associazione.
2. La sottoscrizione della domanda di ammissione a Socio determina l'accettazione delle norme del presente Statuto, nonché di quelle del Codice deontologico, l'impegno al pagamento dei contributi associativi, l'osservanza della disciplina sociale e di quelle norme o regolamenti che saranno ritualmente deliberati dagli Organi associativi.
3. I legali rappresentanti delle Società che intendono aderire devono necessariamente essere in possesso dei requisiti previsti dal Codice deontologico. Eventuali dipendenti dei Soci designati a tenere i rapporti con l'Associazione dovranno, comunque, essere in possesso dei requisiti previsti dal Codice deontologico.
4. Sull'accoglimento delle domande di ammissione delibera il Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo rifiuti l'adesione il richiedente può, con apposita lettera indirizzata al Presidente dell'Associazione, richiedere che l'Assemblea riesamini la domanda di ammissione.
5. Il rapporto associativo decorre dalla data di deliberazione dell'avvenuto accoglimento della domanda di ammissione e dura fino al 31 dicembre dell'anno in corso. Tale rapporto si intende tacitamente rinnovato, con decorrenza dal successivo 1° gennaio, di anno in anno, se entro il 30 settembre dell'anno precedente non perviene alla sede dell'Associazione lettera raccomandata o posta elettronica certificata, contenente formale atto di recesso, sottoscritta dal legale rappresentante della Società.
6. Il mutamento della forma giuridica e della ragione sociale dell'Associato non determinano la cessazione del vincolo di adesione fatta salva l'ipotesi di perdita dei requisiti di ammissione come disciplinati nel presente atto.

ART. 5 – Diritti ed Obblighi dei Soci

1. I Soci, qualora siano in regola con il pagamento dei contributi associativi, hanno il diritto:
 - a) di ricevere dall'Associazione rappresentanza, tutela, formazione, informazione, assistenza e consulenza;
 - b) di partecipare ed intervenire in Assemblea;
 - c) all'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi associativi; ai Soci dimissionari è inibito il diritto di elettorato attivo e passivo.
2. Ciascun Socio, infine, ha diritto ad avere attestata, qualora la richieda, la sua partecipazione all'Associazione.
3. L'adesione all'Associazione in qualità di Socio comporta l'assunzione dei seguenti obblighi:
 - a) osservare le regole (Statuto e normativa associativa) ed ottemperare ai comportamenti (Codice deontologico, delibere degli organi direttivi e di controllo) che derivano dal rapporto associativo;
 - b) versare i contributi con le modalità previste dallo statuto e dalla delibera contributiva annuale;
 - c) partecipare attivamente alla vita associativa, con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli organi associativi di cui si è stati chiamati a far parte;
 - d) coordinare con l'Associazione le iniziative di comunicazione all'esterno al fine di evitare conflitto con gli interessi rappresentati dalla stessa; costituisce comportamento gravemente contrastante con i

doveri di adesione l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;

- e) fornire ogni dato documentale, conoscitivo, informativo necessario all'aggiornamento del Libro dei Soci e, comunque, utile per il migliore e più efficace raggiungimento degli scopi associativi;
- f) non aderire ad Associazioni che facciano parte di organizzazioni ritenute nella fattispecie concorrenti con l'Associazione o costituite per scopi analoghi. La valutazione della natura concorrenziale nel caso concreto è rimessa al Consiglio Direttivo;
- g) applicare nei rapporti con i dipendenti assunti a scopo di somministrazione di lavoro il CCNL stipulato dall'Associazione nonché applicare le disposizioni previste e/o emanate dagli Enti bilaterali di settore.

ART. 6 – Contributi

1. L'Assemblea determina le modalità di pagamento e l'ammontare dei contributi dovuti dai Soci come segue:
 - a) un contributo ordinario annuo in misura fissa;
 - b) un contributo ordinario annuo in misura variabile derivante dall'applicazione di una aliquota percentuale sul valore dei ricavi conseguiti dal Socio nel penultimo esercizio antecedente l'anno della delibera. Nel caso di adesione di Società di nuova costituzione, per il primo anno sarà dovuto solamente il contributo ordinario in misura fissa e per la determinazione del contributo ordinario variabile del secondo anno si farà riferimento ai ricavi conseguiti nell'anno precedente.
2. Per i Soci che aderiscono in corso d'anno, il contributo viene determinato secondo i mesi di effettiva adesione, salva diversa delibera del Consiglio Direttivo.
3. Qualora l'Assemblea non deliberi tempestivamente i contributi a carico dei Soci, questi ultimi saranno tenuti a versare acconti in misura pari a quanto versato nell'anno precedente.
4. I Soci appartenenti ad un medesimo gruppo di imprese sono tenuti al pagamento di una sola quota fissa, mentre per la parte variabile si farà riferimento alla somma dei fatturati delle singole imprese.

ART. 7 – Sanzioni

1. I Soci e/o i loro rappresentanti che si rendano inadempienti rispetto agli obblighi che derivano dal presente Statuto, dalle disposizioni attuative e regolamentari, dal Codice deontologico e dalle deliberazioni degli Organi associativi sono passibili delle seguenti sanzioni, proporzionate in base alla gravità ed alla reiterazione del fatto contestato:
 - a) censura motivata del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti relativi a violazioni statutarie o del Codice deontologico di minore gravità;
 - b) sospensione dei diritti del Socio con permanenza degli obblighi contributivi, deliberata dal Consiglio Direttivo per una durata massima di dodici mesi in caso di:
 - I. morosità contributiva a conclusione del primo anno solare di inadempienza, anche con conseguente decadenza automatica dei rappresentanti dell'Impresa associata da ogni eventuale carica associativa o incarico di rappresentanza esterna ricoperto;
 - II. violazione del Codice deontologico, confermata da uno dei Proviviri adito dal Consiglio Direttivo secondo la procedura indicata nel successivo art.17
 - III. notizia di reato, ove le contestazioni appaiano suffragate da elementi di fatto e l'incolpato non presenti idonee giustificazioni;
 - c) decadenza dagli organi associativi e dei rappresentanti dei Soci che ricoprono cariche di rappresentanza per conto dell'Associazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, in caso di:
 - I. inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, le ripetute assenze o il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica; in particolare mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante e, per le cariche di Consiglio Direttivo, perdita di inquadramento in ambito aziendale;

- II. in caso di violazione del Codice deontologico, confermata da uno dei Probiviri adito dal Consiglio Direttivo secondo la procedura indicata nel successivo art.17;
 - III. in caso di notizia di reato, ove le contestazioni appaiano suffragate da elementi di fatto e l'incolpato non presenti idonee giustificazioni;
 - d) espulsione dell'Impresa associata deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto in caso di:
 - I. ripetuta contestazione di violazione degli obblighi associativi che ha comportato l'applicazione di una delle sanzioni di cui alle lettere che precedono;
 - II. morosità contributiva in atto da almeno due anni;
 - III. grave violazione del Codice deontologico, confermata da uno dei Probiviri adito dal Consiglio Direttivo secondo la procedura indicata nel successivo art.17;
 - IV. rinvio a giudizio penale degli esponenti dell'Impresa associata in cui siano contestate gravi violazioni, in particolare con riguardo ai reati che attengono alla materia del lavoro o della sicurezza sul lavoro e non siano fornite idonee prove di non colpevolezza;
 - V. condanna penale definitiva degli esponenti dell'Impresa associata per reati contro la persona o attinenti alle norme sul lavoro;
 - VI. in ogni altro caso in cui ricorrano gravi ed urgenti motivi.
2. Avverso i provvedimenti sanzionatori è data facoltà di ricorso al Collegio dei Probiviri, secondo la procedura indicata nel successivo art.17; il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 8 – Cessazione del rapporto associativo

1. Il Socio può recedere:
 - a) per atto volontario di dimissioni;
 - b) per cessazione volontaria dell'attività.
 2. Nei predetti casi di recesso volontario il rapporto si considera cessato alla data di conoscenza da parte dell'Associazione e, tuttavia, il Socio è comunque tenuto al pagamento dei contributi associativi relativi all'anno in corso.

Nel caso in cui il recesso venga formalizzato all'Associazione successivamente al 30 settembre, il Socio è tenuto anche al pagamento di una somma pari all'ultima contribuzione annuale versata.
 3. Il Socio può inoltre recedere nel caso di dissenso rispetto a modifiche statutarie assunte a maggioranza qualificata ed in tal caso è comunque tenuto al pagamento dei contributi dovuti per l'anno in corso.
 4. Nel caso di diniego di rinnovo automatico del rapporto associativo, il Socio perde - con effetto immediato dalla data di presentazione delle dimissioni - il diritto all'elettorato attivo e passivo ed i suoi rappresentanti decadono automaticamente da eventuali cariche associative o incarichi di rappresentanza esterna ricoperti per conto dell'Associazione.
 5. La qualità di Socio si perde a seguito di espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 7, lettera d).
 6. La qualità di Socio si perde, inoltre, automaticamente nei seguenti casi:
 - a) per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato;
 - b) per revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte del ANPAL o altra Autorità in futuro preposta;
 - c) nel caso di fusione per incorporazione in altra Società non associata o associata ad altre Associazioni di Agenzie per il Lavoro;
 - d) per adesione ad altre Associazioni di Agenzie per il Lavoro;
 - e) per partecipazione ad un gruppo di imprese nel quale siano presenti soggetti associati ad altre Associazioni di Agenzie per il Lavoro;
 - f) per trasferimento della sede legale dall'Italia in uno Stato estero.
- Nei predetti casi la cessazione automatica del rapporto associativo è comunicata con lettera del Presidente dell'Associazione ed il Socio è comunque tenuto al pagamento dei contributi associativi dell'anno in corso.
7. Con esclusione dei casi di cui alle lettere a) e b) di cui al comma 6, qualora ricorra uno dei casi sopra indicati dopo il 30 settembre, il Socio è tenuto anche al pagamento di una somma pari all'ultima contribuzione annuale versata.
 8. In ogni caso, i Soci che per qualsiasi motivo cessino di far parte dell'Associazione, non possono avanzare

alcuna pretesa di ripartizione e/o assegnazione di quote a valere sul fondo dell'Associazione.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9 – Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) i Vice Presidenti
- e) il Collegio dei Revisori contabili
- f) il Collegio dei Probiviri

ART. 10 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai Soci che hanno provveduto al pagamento dei contributi associativi.
2. I Soci non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione e senza diritto al voto.
3. Nell'Assemblea ciascun Socio deve partecipare tramite l'organo che ha la rappresentanza della Società, ovvero tramite un soggetto munito di sua procura o delega scritta.
4. Ciascun partecipante all'Assemblea non può aver più di tre deleghe di Soci.
5. Nell'Assemblea ciascun Socio dispone di una entità di voti determinata secondo la seguente formula: la quota di contribuzione dovuta per un anno dal singolo Socio deve essere divisa per la somma delle quote dovute nello stesso anno da tutti i Soci ed il relativo risultato deve essere moltiplicato per cento. In ogni caso, ciascun Socio non potrà esercitare in Assemblea un numero di voti superiore ad un terzo del complesso dei voti spettanti a tutti i Soci.
6. Il numero dei voti spettanti a ciascun Socio deve essere annotato nel libro Soci; di esso potranno prenderne visione solo i Soci in regola con il versamento dei contributi associativi.
7. All'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale; possono altresì partecipare i Revisori Contabili ovvero i Probiviri limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad essi affidate.
8. L'Assemblea si riunisce:
 - a) almeno una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, nonché per la determinazione delle quote annuali di contribuzione;
 - b) ogni volta che si debbano rinnovare o revocare le cariche associative e degli Enti bilaterali;
 - c) ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o un numero di Soci che corrisponda complessivamente ad almeno un quinto dei Soci, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate. A tal fine ciascuno dei soggetti precedentemente indicati dovrà formulare per iscritto una richiesta di convocazione indirizzata al Presidente con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
9. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano a mezzo lettera pubblicata nella parte riservata del sito web dell'Associazione ed inviata a ciascun Socio tramite posta elettronica o altro mezzo telematico, con preavviso di almeno dieci giorni. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al comma successivo. L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché tutti contemporaneamente collegati con mezzi di comunicazione telematici audio e video, nel rispetto del metodo collegiale e di quanto previsto dal presente Statuto. In particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal Presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente.
10. La lettera di convocazione deve contenere:
 - a) gli argomenti posti all'ordine del giorno;

- b) il giorno e l'ora nonché il luogo in cui si tiene la riunione se diverso dalla sede legale dell'Associazione, ovvero, l'indicazione dei mezzi di comunicazione telematici audio e video che consentano la contemporanea partecipazione e la votazione simultanea;
 - c) il numero di voti di cui si dispone, previa verifica della regolarità contributiva.
11. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un numero di Soci che rappresenti almeno la metà più uno dei Soci; nel caso l'ordine del giorno preveda uno dei seguenti argomenti, per la valida costituzione sarà necessaria la presenza di Soci che rappresentino anche un numero di voti pari alla metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci:
- a) nomina cariche sociali;
 - b) contributi associativi.
12. Nel caso l'ordine del giorno preveda uno dei seguenti argomenti, per la valida costituzione sarà necessaria la presenza di almeno tre quarti dei Soci che rappresentino anche un numero di voti pari ai tre quarti dei voti spettanti a tutti i Soci:
- a) modifica statutaria;
 - b) scioglimento Associazione.
13. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure, in caso di assenza o di impedimento di questo, dal Vice Presidente più anziano. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dal Presidente dell'Assemblea.
14. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai Soci presenti, fatta eccezione per le deliberazioni per le quali sia espressamente prevista dal presente atto una diversa maggioranza.
15. Le deliberazioni che riguardino argomenti di indirizzo o di carattere generale (punti g-h-m sotto elencati) possono essere assunte per acclamazione, mentre nei rimanenti casi chi presiede l'Assemblea decide se adottare il metodo dello scrutinio palese o segreto; qualora non vi sia unanimità, il voto segreto dovrà essere sempre adottato nel caso di delibere che riguardino l'elezione alle cariche degli organi associativi e/o la nomina dei Rappresentanti in seno agli Enti Bilaterali (membri delle Assemblee, dei Consigli di Amministrazione e del Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà Bilaterale della Somministrazione), previa nomina di due scrutatori. All'atto della votazione ciascun partecipante all'Assemblea riceverà una scheda elettorale indicante i voti, espressi in percentuale, spettanti al singolo Socio.
16. Nelle deliberazioni che riguardano ipotesi di loro responsabilità, i Soci non hanno diritto di voto.
17. Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.
18. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere riportate nel verbale delle adunanze che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
19. Spetta all'Assemblea:
- a) eleggere e revocare il Presidente e quattro Vice Presidenti ovvero ratificare la nomina dei Vice Presidenti nel caso previsto dall'art. 15, comma 3, del presente Statuto;
 - b) determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, fino ad un massimo di quindici inclusi Presidente e Vice Presidenti, elegerli, revocarli e ratificare la nomina nel caso previsto dall'art. 13, comma 2, del presente Statuto;
 - c) eleggere e revocare i componenti del Collegio dei revisori contabili;
 - d) eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri;
 - e) eleggere i Soci delle Assemblee degli Enti bilaterali;
 - f) indicare un elenco di nominativi per la designazione dei membri dei Consigli di amministrazione degli Enti bilaterali in rappresentanza dell'Associazione e del Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà Bilaterale della Somministrazione;
 - g) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Consiglio Direttivo;
 - h) determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione, verificarne le fasi di attuazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione stessa;
 - i) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
 - j) determinare i contributi a carico dei Soci e stabilirne le modalità di versamento;
 - k) modificare il presente Statuto;
 - l) sciogliere l'Associazione e nominare i liquidatori;

- m) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente;
- n) deliberare in ordine alla promozione o partecipazione ad attività di natura imprenditoriale finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi;
- o) deliberare l'adesione ad altre Associazioni o Enti nei limiti consentiti dal presente Statuto e dal Codice deontologico.

ART. 11 – Disposizioni generali sulle cariche associative

1. Tutte le cariche sociali con eccezione del Direttore Generale e dei componenti degli Organi di controllo (Revisori e Proboviri) sono riservate ad esponenti dei Soci, ossia: legale rappresentante della Società o un suo delegato formalmente designato, con posizione di responsabilità di grado rilevante all'interno della stessa.
2. La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica all'interno dell'Associazione fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 9, lett. a). Il nominato alla carica di Presidente può essere eletto per un secondo triennio, consecutivo a quello della prima elezione e, successivamente, per essere rieletto deve trascorrere un intervallo di tempo pari al mandato già ricoperto.
3. La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione. I nominati non possono assumere cariche associative per tutta la durata del mandato e per i cinque anni successivi.
4. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
5. Possono essere eletti alle cariche associative ed a quelle presso i Consigli di Amministrazione degli Enti bilaterali e al Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà bilaterale della Somministrazione solo i candidati esponenti di Soci in regola con il pagamento dei contributi associativi e dei contributi dovuti a INPS, INAIL, Forma.Temp. ed E.Bi.Temp.
6. Cause ostative all'assunzione e all'esercizio delle cariche associative sono le situazioni giudiziarie, personali e professionali, rilevanti ai fini del rispetto dei contenuti del Codice deontologico, nonché l'incompatibilità tra cariche associative e cariche o incarichi di contenuto politico.
7. La presentazione di dimissioni dal rapporto associativo da parte del Socio è causa di decadenza automatica, con effetto immediato, dei suoi rappresentanti da ogni carica associativa, ivi comprese quelle presso i Consigli di Amministrazione degli Enti bilaterali e Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà bilaterale della Somministrazione, o da incarico di rappresentanza esterna, ove eletti o nominati.
8. Tutte le cariche associative ed i rappresentanti negli Enti Bilaterali hanno durata triennale e, comunque, salvo i casi particolari previsti dal presente atto, i nominati restano in carica fino alla nomina dei successori da parte dell'Assemblea.
9. Modalità di elezione
 - a) Commissione di designazione
Sessanta giorni prima della scadenza delle cariche associative i Soci possono indicare al Presidente in carica i nominativi di due componenti della Commissione di designazione scelti tra i rappresentanti di Soci che abbiano maturato una significativa esperienza ed anzianità associativa.
Nel caso in cui non pervengano indicazioni da parte dei Soci o vi siano più candidature, la scelta dei due componenti è rimessa al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di chiedere al Presidente uscente la disponibilità ad affiancare i componenti della Commissione di designazione durante la procedura di consultazione dei Soci. La Commissione è chiamata a consultare tutti i Soci, recepire le candidature per le cariche di Presidente, Vice Presidente, componente del Consiglio Direttivo, dei Consigli di amministrazione degli Enti e del Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà da sottoporre all'Assemblea. I Componenti della Commissione di designazione non sono candidabili alla Presidenza di Assolavoro. La Commissione di designazione opera con discrezionalità di procedura e con possibilità di avvalersi degli uffici dell'Associazione;
 - b) Presidente e Vice Presidenti
Coloro che intendono candidarsi alla carica devono presentare alla Commissione di designazione una lista in cui siano indicati i nominativi per ciascuna carica e gli indirizzi generali cui si intende dare attuazione durante il mandato, nonché le eventuali deleghe del Presidente.
Per essere eletti, la lista dovrà ottenere in Assemblea il voto di un numero di Soci ed un numero di

voti, entrambi rapportati a tutti i Soci, come di seguito specificati:

- 1° scrutinio: 75%;
- 2° scrutinio: 60%;
- 3° scrutinio: la metà più uno.

Qualora il numero di partecipanti all'Assemblea non consenta i primi due scrutini si procederà direttamente con il terzo scrutinio.

c) Restanti membri del Consiglio Direttivo

I rappresentanti dei Soci devono presentare la propria candidatura alla Commissione di designazione che stila le liste formate da massimo dieci nominativi da sottoporre a votazione dell'Assemblea. Ciascuna lista deve necessariamente indicare candidati che siano espressione di piccole, medie e grandi imprese associate in base al fatturato risultante dal Libro Soci. A ciascuna lista viene assegnato un numero progressivo. Per essere eletti, la lista dovrà ottenere il voto della maggioranza dei partecipanti all'Associazione che esprimano un numero di voti, rapportati a tutti i Soci, pari alla metà più uno.

d) Presidente negli Enti Bilaterali

Il Presidente dell'Associazione riceve dai Soci le candidature alla carica di Presidente degli Enti Bilaterali e del Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà Bilaterale della Somministrazione e le sottopone all'Assemblea. Per essere eletto il candidato dovrà ottenere il voto della maggioranza dei partecipanti all'Associazione che esprimano un numero di voti, rapportati a tutti i Soci, pari alla metà più uno.

e) Designazione dei rimanenti Consiglieri negli Enti Bilaterali e dei componenti il Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà Bilaterale della Somministrazione

Un Consigliere ed un Componente del Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà Bilaterale della Somministrazione vengono designati dal Consiglio Direttivo; i rimanenti Consiglieri e Componenti il Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà Bilaterale della Somministrazione vengono eletti dall'Assemblea, sulla base di candidature ricevute dal Presidente dell'Associazione. Per essere eletto il candidato dovrà ottenere il voto della maggioranza dei partecipanti all'Associazione che esprimano un numero di voti, rapportati a tutti i Soci, pari alla metà più uno.

f) Collegio dei Revisori

Sulla base di una lista di candidati, proposta dal Presidente, tra soggetti che siano abilitati secondo le previsioni di Legge, risulteranno eletti i cinque candidati che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei Soci presenti in Assemblea. I primi tre eletti saranno membri effettivi ed i restanti supplenti; in caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano di età.

g) Collegio dei Probiviri

Sulla base di una lista di candidati proposta dal Presidente, tra soggetti che godano di reputazione nel proprio ambito di lavoro ed abbiano provata competenza tecnico-giuridica, risulteranno eletti coloro che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei Soci presenti in Assemblea.

ART. 12 – Compensi alle cariche sociali

1. Tutte le cariche sociali, con eccezione del Direttore Generale e fermi restando gli emolumenti corrisposti ai componenti il Collegio dei Revisori secondo la normativa vigente, sono esercitate a titolo gratuito.
2. Il Consiglio Direttivo determina il compenso del Direttore Generale nonché, preventivamente, l'eventuale ammontare delle spese vive che può sostenere il Presidente ed i Componenti del Consiglio Direttivo nell'ambito dell'attività istituzionale e le relative modalità per il rimborso.
3. Il personale dipendente ed i collaboratori dell'Associazione non possono avere rapporti professionali diretti o indiretti con i Soci, salvo espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo

ART. 13 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente
- b) dai Vice Presidenti
- c) dai componenti eletti dall'Assemblea

2. Fanno altresì parte del Consiglio Direttivo i Presidenti degli Enti Bilaterali, il Presidente del Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà Bilaterale della Somministrazione e il Presidente di Assolavoro Servizi S.r.l.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 4, nel caso in cui vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo durante il mandato, ove sia possibile subentra altro rappresentante della medesima Società; diversamente, il Consiglio Direttivo indica il nuovo componente che verrà poi sottoposto a ratifica dell'Assemblea alla prima convocazione utile. I nuovi componenti rimangono in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno sei volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

5. La convocazione avviene mediante semplice avviso inviato via posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

6. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei componenti in carica.

7. Il Consiglio Direttivo può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché tutti contemporaneamente collegati con mezzi di comunicazione telematici audio e video, nel rispetto del metodo collegiale e di quanto previsto dal presente Statuto. In particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal Presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente.

La lettera di convocazione deve contenere:

- a) gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- b) il giorno e l'ora nonché il luogo in cui si tiene la riunione se diverso dalla sede legale dell'Associazione, ovvero, l'indicazione dei mezzi di comunicazione telematici audio e video che consentano la contemporanea partecipazione e la votazione simultanea.

8. In caso di impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice Presidente più anziano.

9. Ciascun componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

10. Partecipa alle riunioni il Direttore Generale che su indicazioni di chi presiede redige il verbale in forma riassuntiva ed annota i risultati delle votazioni. Il verbale viene trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto presso gli uffici dell'Associazione.

11. Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e deliberare su tutte le questioni di carattere generale;
- b) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- c) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e controllarne i risultati;
- d) deliberare sull'accoglimento delle domande di adesione;
- e) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- f) sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre i bilanci consuntivi e preventivi ai fini delle successive deliberazioni dell'Assemblea;
- g) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- h) adottare le sanzioni di cui all'articolo 7;
- i) dirimere le controversie di tipo associativo che dovessero insorgere tra i Soci, secondo la procedura esposta all'art.17;
- j) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto;
- k) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, Regolamenti attuativi del presente Statuto e le relative modifiche;
- l) nominare esperti o consulenti che, in relazione alle proprie conoscenze professionali, partecipino a gruppi di studio o di lavoro su materie specifiche di interesse associativo, determinandone gli eventuali compensi;
- m) nominare e revocare il Direttore Generale dell'Associazione, determinandone il compenso e i compiti

- nel rispetto del presente Statuto;
- n) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto;
 - o) esercitare i diritti sociali inerenti le partecipazioni di cui l'associazione è titolare;
 - p) proporre all'Assemblea l'adesione ad altri Enti nei limiti previsti dal presente Statuto;
 - q) ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. e) ed f), designare un componente dei Consigli di Amministrazione degli Enti Bilaterali e un componente del Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà della somministrazione.

ART. 14 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; in tale ambito può conferire deleghe e nominare procuratori speciali.
2. Il Presidente indirizza e coordina gli organi associativi affinché abbiano seguito le delibere assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è temporaneamente sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente più anziano.
4. Venendo a mancare il Presidente, il Vice Presidente anziano ne assume temporaneamente le funzioni ed automaticamente si attiva la procedura sopra prevista dall'art.11, comma 9, lettere a) e b) per la nuova elezione del Presidente e dei Vice Presidenti ad opera dell'Assemblea; i nominati durano in carica sino all'Assemblea nella quale sarebbero terminati i mandati dei predecessori.

ART. 15 – Vice Presidenti

1. I quattro Vice Presidenti affiancano il Presidente nell'attività politico istituzionale dell'Associazione, nel perseguimento degli obiettivi strategici decisi dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo nonché nell'attuazione del programma.
2. I Vice Presidenti decadono contemporaneamente al Presidente; in caso di cessazione di quest'ultimo per motivo diverso dalla scadenza, decadono con la nomina del successore
3. Nel caso in cui vengano a mancare uno o più Vice Presidenti durante il mandato, il Socio che esprimeva il Vice Presidente decaduto propone il nominativo di un nuovo Vice Presidente, sottoposto a ratifica del Consiglio Direttivo e successivamente dell'Assemblea; differentemente, il Presidente indica il nuovo componente che verrà poi sottoposto a ratifica dell'Assemblea alla prima convocazione utile.

ART. 16 – Collegio dei Revisori Contabili

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti; i membri effettivi scelgono nel loro ambito un Presidente.
2. Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne presenta apposito resoconto all'Assemblea, unitamente alla relazione accompagnatoria al bilancio consuntivo.
3. I Revisori contabili effettivi possono assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo che abbiano riferimento a materie di relativa competenza, con diritto di intervento ma senza diritto di voto.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo, assume la carica di effettivo il Revisore contabile supplente che abbia ottenuto il maggior numero dei voti; in caso di parità subentra quello più anziano di età e nella carica di supplente subentra il primo dei non eletti.

Art.17 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio è composto da cinque membri ed ha funzioni consultive ed arbitrali. I Probiviri possono assistere alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con diritto di intervento su problematiche attinenti le loro funzioni.
2. Spetta a ciascuno dei Probiviri:
 - a) ove richiesto e su impulso di uno degli Organi sociali interpretare lo Statuto, il Codice deontologico, in particolare per le procedure elettorali, la verifica dei requisiti per l'accesso alle cariche e il mantenimento dell'appartenenza associativa
 - b) ricevere le segnalazioni sulle violazioni del Codice deontologico e dopo averne accertata la non manifesta infondatezza, procedere all'attività istruttoria trasmettendone l'esito al Consiglio Direttivo

per le deliberazioni conseguenti

- c) ricevere le segnalazioni dai Soci in relazione a controversie tra loro insorte di tipo associativo e dopo averne accertata la non manifesta infondatezza, procedere all'attività istruttoria trasmettendone l'esito al Consiglio Direttivo per le deliberazioni conseguenti

In tali ambiti, l'attività si svolge senza formalismi ma garantendo la partecipazione ed il contraddittorio delle parti istanti

3. Spetta ai Probiviri, previa costituzione del Collegio arbitrale:

- a) decidere sui ricorsi aventi ad oggetto le impugnazioni delle sanzioni associative
- b) decidere le controversie di tipo associativo che dovessero insorgere tra gli organi dell'Associazione e fra l'Associazione ed i Soci medesimi, con eccezione di quelle relative alla delibera contributiva o connesse al pagamento dei contributi che sono, invece, di competenza esclusiva della Magistratura ordinaria

L'attivazione della procedura arbitrale è così regolata:

- I. il ricorso è presentato ad uno tra i Componenti il Collegio che la parte istante reputa di propria fiducia entro il termine perentorio di 30 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli e, in caso di impugnazione, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della decisione;
- II. il ricorso deve contenere i motivi, le richieste di intervento, il Proboviro di fiducia scelto fra i Probiviri eletti dall'Assemblea;
- III. il ricorrente, pena l'irricevibilità del ricorso, deve versare un deposito cauzionale pari al contributo fisso dovuto per l'anno in corso, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Associazione e allega al ricorso copia della ricevuta di avvenuto bonifico; il deposito cauzionale sarà restituito al ricorrente in caso di accoglimento del ricorso, in caso contrario sarà destinato al finanziamento di borse di studio e/o iniziative dell'Associazione;
- IV. il Proboviro che ha ricevuto il ricorso notifica il ricorso alla controparte, a mezzo posta elettronica certificata, con richiesta di nomina del Proboviro di sua fiducia entro i 10 giorni successivi; l'omessa nomina e il ritardo immotivato costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale;
- V. il Proboviro può rifiutare l'incarico solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile;
- VI. la ricusazione è consentita solo nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile e la decisione è rimessa a tutti i componenti del Collegio; l'istanza di ricusazione presentata con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale;
- VII. i Probiviri nominati dalle parti individuano il Presidente del collegio arbitrale tra i rimanenti Probiviri eletti dall'Assemblea; in caso di dissenso, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea;
- VIII. entro i dieci giorni successivi alla nomina del Presidente, il Collegio arbitrale si costituisce formalmente e apre la fase istruttoria.
- IX. tutte le procedure avanti i Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
- X. il Collegio arbitrale designa un segretario e decide discrezionalmente procedura e mezzi istruttori, e può disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.
- XI. il Collegio giudica secondo equità con lodo irrituale pronunciato entro 60 giorni dalla data di costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni, con lodo pronunciato anche a maggioranza; il Proboviro dissenziente ha facoltà di non sottoscrivere il lodo.
- XII. trascorso inutilmente il termine massimo per la decisione, la parte interessata può presentare istanza di caducazione degli atti per superamento del termine.
- XIII. il lodo è comunicato alle parti entro 10 giorni dalla data della deliberazione.
- XIV. in caso di errori materiali o di calcolo, il lodo può essere corretto su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.
- XV. il lodo è inappellabile.

ART. 18 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale viene nominato e revocato dal Consiglio Direttivo ed è scelto tra persone di comprovata professionalità ed esperienza, estranee ai Soci.
2. Il Direttore Generale coadiuva il Presidente ed è responsabile della gestione ordinaria dell'Associazione; dirige il personale, in relazione a cui ha potere di costituire e risolve il rapporto di lavoro, cura la riscossione dei crediti e l'erogazione dei servizi ai Soci nonché la stipula di convenzioni in loro favore.
3. È, inoltre, responsabile, con annessi poteri di firma, della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e predisporre i documenti contabili per le successive determinazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. Partecipa alle riunioni degli organi dell'Associazione ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari ed al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attività dell'Associazione stessa.
5. Egli partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo.

TITOLO IV LIBRI SOCIALI, FONDO COMUNE, BILANCI PREVENTIVO E CONSUNTIVO

ART. 19 – Libri Sociali

1. Il Consiglio Direttivo è obbligato alla tenuta dei seguenti libri sociali:
 - a) il Libro Soci nel quale sono annotate le generalità dei Soci ed il numero dei voti annualmente attribuito a ciascuno di essi
 - b) il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni assembleari
 - c) il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
 - d) il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione
2. I libri saranno vidimati da un Notaio individuato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
3. La consultazione dei libri sociali è consentita a tutti membri degli organi di amministrazione e controllo nonché ai Soci che siano in regola con il versamento dei contributi.

ART. 20 – Fondo Comune

1. Il fondo comune dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle quote di ammissione e dai contributi
 - b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali
 - c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari
 - d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali
 - e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione
2. Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.
3. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
4. In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 21 – Esercizio sociale e Bilanci

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il primo semestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.
3. In ogni caso, i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

ART. 22 – Bilancio Preventivo

1. Per ciascun anno solare il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.
2. Il documento è composto da:

- a) Stato Patrimoniale previsto alla fine dell'esercizio
- b) Conto Economico di sintesi, per origine
- c) Rendiconto Finanziario

ART. 23 – Bilancio Consuntivo

1. Per ciascun anno solare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea approva il bilancio consuntivo.

Il documento è composto da:

- a) Stato Patrimoniale;
 - b) Conto Economico;
 - c) Rendiconto finanziario.
2. Lo Stato patrimoniale ad il Conto Economico devono essere raffrontati con il budget dell'esercizio e con il consuntivo dell'esercizio precedente.
3. L'esercizio associativo coincide con l'anno solare

TITOLO V - MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO

ART. 24 - Modificazioni Statutarie

1. Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole di Soci che rappresentino di almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci.
2. Ai Soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata a.r., o posta elettronica certificata entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse, fermo l'obbligo di pagamento del contributo annuale.

ART. 25 - Scioglimento

1. Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di Soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.
2. L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i Soci.
3. In caso di delibera di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
4. Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

ART. 26 - Norme finali e transitorie

1. L'Associazione aderisce a Confindustria come Socio Aggregato e, secondo quanto previsto dallo Statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Può adottare il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria. Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese.